

VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE GIORNALISTICO

Il giorno 5 febbraio 2013

La Federazione Italiana Editori Giornali

e la

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Premesso

- che la legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) all'art. 1, comma 9, lettera g), ha elevato gli intervalli temporali tra un contratto a termine ed il successivo stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore;
- che la successiva legge n. 134/2012 (Decreto Sviluppo) all'art. 46 bis, comma 1 – lettera a), ha introdotto la possibilità di ridurre tali intervalli temporali nei casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'esigenza del settore di preservare la professionalità e l'occupabilità dei giornalisti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, lett. A) del CNLG.


Convengono quanto segue:


l'intervallo temporale tra due successivi contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001 così come modificato ed integrato dalle leggi sopra citate, è fissato in 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero in 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi per le assunzioni a termine disposte per le seguenti ipotesi:

- nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali e multimediali;
- per sostituire giornalisti assenti (per ferie, aspettativa ed altre causali);
- per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali;

I medesimi intervalli di tempo si applicano nel caso di contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito di intese di livello aziendale finalizzate ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato.

Le parti stabiliscono, inoltre, di incontrarsi qualora dopo la sottoscrizione del presente accordo intervengano modifiche legislative della disciplina degli intervalli convenuti.


FIEG


FNSI